



5683.17

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

NAPPI ANIELLO	Presidente
SAMBITO MARIA GIOVANNA C.	Consigliere
MARULLI MARCO	Consigliere
TERRUSI FRANCESCO	Consigliere - Rel.
LAMORGESE ANTONIO PIETRO	Consigliere

Espropriazione p.u. -  
opposizione alla stima  
- art. 327 cp.c. -  
termine - disciplina  
transitoria.

Ud. 12/01/2017 PU  
Cron. 5683 - C.I.  
R.G.N. 13632/2012

**SENTENZA**

sul ricorso 13632/2012 proposto da:

Orlando Giuseppina (c.f. RLNGPP51D05E906A) in proprio e quale erede di Lubrano Gaetano; Lubrano Raffaele (c.f. LBRRFL80B07G309U), Lubrano Vincenzo, Lubrano Armando (c.f. LBRRND82L25G309X), nella qualità di eredi di Lubrano Gaetano; Lubrano Caterina (c.f. LBRCRN73R43G661Y); Lubrano Felicia (c.f. LBRFLC66P68B715B); Lubrano Gaetano (c.f. LBRGTN80L05B715K), in proprio e quale procuratore di Lubrano Giuseppe; Nuvoletta Rosa (nella qualità di moglie del defunto Lubrano Raffaele); Lubrano Vincenzo; Lubrano Lorenzo; Lubrano Veronica, Lubrano Rosetta; Lubrano Valentina; Aleman Pena Maria Evangelista (c.f. LMNMVN69D66Z505S), nella qualità di moglie del defunto Lubrano

49  
2017

Vincenzo, nonché quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore Lubrano Rossella; tutti quali eredi di Lubrano Vincenzo; domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Adinolfi, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -  
-

nonchè contro

Consorzio IRICAV UNO, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n.97, presso l'avvocato De' Medici Leopoldo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sarnelli Girolamo, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Treno Alta Velocita' – T.A.V. S.p.a.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1870/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato GIANLUCA ARMILLEI, con delega avv. Sarnelli, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.



13632-12

### **Fatti di causa**

Con sentenza depositata il 26-5-2011 la corte d'appello di Napoli, per quel che in questa sede unicamente interessa, rigettava l'opposizione proposta da Giuseppina Orlando e dagli eredi Lubrano avverso la stima di un fondo di mq. 2254 in Pignataro Maggiore, sottoposto dal Consorzio Iricav Uno a procedura espropriativa per la realizzazione del sistema dell'alta velocità.

Motivava la decisione affermando che il fondo era compreso in zona agricola E del vigente p.r.g. e che l'indennità era stata esattamente determinata dalla competente commissione della provinciale di Caserta secondo il criterio del valore agricolo medio tabellare (cd. Vam).

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Orlando e gli eredi Lubrano, affidandosi a quattro mezzi.

Il Consorzio Iricav Uno ha replicato con controricorso.

### **Ragioni della decisione**

1. Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività del ricorso in relazione al termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

La causa è stata introdotta con citazione spedita a mezzo posta il 3 luglio 2009 e la sentenza non è stata notificata.

Vero è che l'atto è stato ricevuto dal destinatario il 6 luglio, ma ciò non toglie che, diversamente da quanto sostenuto dal Consorzio, il giudizio rimane soggetto al vecchio testo della norma indicata, prevedente in un anno, e non in sei mesi, il termine lungo di impugnazione della sentenza.

La modifica dell'art. 327 cod. proc. civ. è dovuta alla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale. Essa è applicabile, ai sensi dell'art. 58, primo comma, della predetta legge,



ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (tra le tante Cass. n. 15741-13, n. 19969-15).

Con l'espressione "giudizi instaurati" devesi ritenere che il legislatore abbia peraltro inteso riferirsi ai giudizi promossi dopo tale data.

Non giova invocare, in contrario, la giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di litispendenza (da ultimo Cass. n. 22947-16 e prima molte altre e in particolare Cass. Sez. U n. 23675-14), in quanto non è in questione, nel caso concreto, un problema di prevenzione tra cause identiche o in rapporto di continenza.

Il problema qui in considerazione attiene invece al doversi stabilire il significato della norma transitoria sopra citata nel riferimento ai "giudizi instaurati" dopo il 4 luglio 2009, per desumerne la stabilizzazione della disciplina del termine di impugnazione applicabile al processo.

Ora, la *ratio* della disposizione è quella di definire il regime anzidetto bloccandolo in base alle norme esistenti nel momento in cui l'iniziativa processuale è intrapresa in primo grado. Ciò tenuto conto della preminenza del principio di affidamento, che vuole che colui che intraprende un'iniziativa processuale confidi, anche per quanto attiene ai termini di impugnazione, e salvo diversa disposizione, sulla disciplina in vigore in quel momento.

Ai sensi degli artt. 3 e 24 cost., invero, anche la norma che fissa un simile regime processuale deve coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Si rammenta che proprio da ciò è stata ricavata la conclusione, valevole in generale, che la notifica si perfeziona, per il notificante, con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità (v. C. cost. n. 69 del 1994, n. 358-96, fino ad arrivare a C. cost. n. 477-02 e a C. cost. n. 28-04). Sarebbe dunque lesivo del



diritto di difesa che un effetto di decadenza potesse infine discendere - direttamente o, come nel caso di specie, indirettamente - dal ritardo nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausiliario).

Il ricorso va quindi considerato tempestivo, e può essere deciso nel merito.

2. Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis della legge n. 359 del 1992 e 16 della legge n. 865 del 1875.

Col secondo motivo è inoltre dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-bis della legge n. 359 del 1992, 16 e 20 della legge n. 865 del 1875, nonché il vizio di motivazione su fatto decisivo.

In questi termini, i ricorrenti censurano la sentenza per avere applicato, ai fini liquidatori, il criterio del Vam, sia per l'espropriazione che per l'occupazione legittima.

Col terzo motivo, deducendo violazione dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 e vizio di motivazione, i ricorrenti censurano invece la sentenza in relazione al deprezzamento del fondo residuo, non essendone state considerate le caratteristiche in punto di posizione e valore intrinseco.

Infine col quarto mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano che la corte d'appello non abbia dato ingresso all'istanza di c.t.u., nonostante le questioni sottese alla controversia comportassero il necessario ricorso a criteri di cognizione di ordine tecnico in ordine alla valutazione del bene.

3. I primi due motivi sono fondati e tanto determina l'assorbimento dei restanti.

Questa Corte ha già affermato che, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, qualora l'espropriato contesti, anche



sotto il profilo della natura non agricola ma parzialmente edificatoria del terreno, la quantificazione operata dalla corte di appello con il criterio del Vam (valore agricolo medio) previsto dagli artt. 16 della legge n. 865 del 1971 e 5-bis, quarto comma, della legge n. 359 del 1992 e dichiarato incostituzionale dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, la stima dell'indennità deve essere effettuata utilizzando il criterio generale del valore venale pieno, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (v. per tutte Cass. Sez. U n. 17868-13).

Tale pronuncia di illegittimità si applica ai rapporti non ancora definitivamente esauriti, cosa che va ritenuta in casi come quello di specie in cui vi sia stata l'impugnazione del credito indennitario.

4. L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, diversa sezione, la quale provvederà a determinare la giusta indennità spettante agli attori in base al criterio del valore venale di mercato del terreno ablatato.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

**p.q.m.**

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Napoli.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 12 gennaio 2017.

Il Consigliere estensore  
*Francesco Jullini*

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

ii - 7 MAR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Franca Caldarola*